


# **SO.G.E.T. S.p.A.**

## **Società di Gestione Entrate e Tributi**

### **VADEMECUM PER IL CONTRIBUENTE**



### **GUIDA PRATICA AGLI ATTI E ALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE**

PERCHE' UN VADEMECUM

SO.G.E.T. S.p.A. E IL CONTRIBUENTE

ATTI INVIATI AL CONTRIBUENTE: AVVISO DI PAGAMENTO, SOLLECITO E INGIUNZIONE FISCALE

ISTANZA IN AUTOTUTELA – SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE (Rif. Legge Stabilità 2013)

SOSPENSIONE, RATEAZIONE E DISCARICO

APPROFONDIAMO LA RISCOSSIONE COATTIVA: COSA SUCCEDA SE NON SI PAGA

L'INGIUNZIONE FISCALE

PROCEDURE ESECUTIVE ESATTORIALI: PER SAPERNE DI PIU'

## **PERCHE' UN VADEMECUM**

Questo vademecum si propone di fornire al contribuente una guida semplice, aggiornata ed utile per orientarsi nel mondo della riscossione e degli atti che lo caratterizzano; per dare delle risposte il più possibile esaustive e chiare agli interrogativi ricorrenti e alle perplessità, nonché per mettere a disposizione del cittadino uno strumento di informazione plasmato anche sulla reale esigenza di sentire al proprio fianco e al proprio servizio il Concessionario della Riscossione.

## **SO.G.E.T. S.p.A. E IL CONTRIBUENTE**

Il contribuente che risulta iscritto da un Ente Impositore (Comune, Provincia, Consorzio, Ordine Professionale ecc.) in un apposito elenco di debitori chiamato, in gergo tecnico, lista di carico, riceve dal Concessionario della Riscossione uno specifico atto volto a soddisfare il credito dell'Ente (per questo noto anche come Ente Creditore).

Periodicamente l'Ente Creditore predispone la lista di carico per la riscossione di entrate per le quali non siano decorsi i termini di prescrizione del credito e la invia alla SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di Concessionario della Riscossione, affinché quest'ultimo provveda alla stampa e all'invio degli atti ai contribuenti; atti contenenti la richiesta di pagamento dell'importo dovuto, nonché una serie di informazioni aggiuntive volte a garantire una più facile comprensione, da parte del destinatario della comunicazione, della Sua posizione contributiva nei confronti del titolare del credito.

Nel quadro della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni ricevute dall'Ente impositore, la SO.G.E.T. S.p.A., quale Concessionario della Riscossione iscritto all'albo ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, si colloca tra l'Ente e il cittadino e svolge l'attività di intermediario-esecutore nella gestione della riscossione delle entrate. La titolarità e la conoscenza di merito della richiesta di pagamento restano, dunque, in capo all'Ente Impositore. Ne consegue che, per ottenere specifiche informazioni sulla legittimità del debito iscritto in lista di carico e semplicemente riprodotto dal Concessionario nell'atto spedito al contribuente, quest'ultimo dovrà rivolgersi all'Ente Impositore.

## **ATTI INVIATI AL CONTRIBUENTE: AVVISO DI PAGAMENTO, SOLLECITO E INGIUNZIONE FISCALE**

La tipologia di atto che il Concessionario della Riscossione invia al contribuente varia a seconda del tipo di riscossione, ordinaria o coattiva, nonché delle richieste specifiche dell'Ente Creditore.

I principali atti che il Contribuente può ricevere sono:

- A) Avviso di Pagamento o Avviso Bonario
- B) Sollecito di Pagamento/ Avviso di Pagamento notificato
- C) Ingiunzione fiscale

## AVVISO DI PAGAMENTO

L'Avviso è un invito al pagamento recapitato per posta semplice che ha la funzione di portare a conoscenza del contribuente la propria posizione nei confronti dell'Ente Locale, offrendogli la possibilità della definizione agevolata del debito e, perciò, di pagare l'esatto dovuto senza alcuna spesa aggiuntiva, prevenendo l'eventuale fase successiva della riscossione, nella quale, in assenza, appunto, della regolarizzazione del pagamento, si aggiungerebbero gli importi ulteriori della notifica, degli interessi e delle spese. L'avviso bonario, dunque, esprime una ragione creditizia dell'Ente Impositore, una volontà impositiva *in itinere*, con l'obiettivo di migliorare e agevolare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione nel solco della trasparenza e dell'informazione.

Proprio per la sua natura, questo atto non è impugnabile e si colloca nella fase della riscossione ordinaria.

In allegato all'avviso sono riportati i bollettini di pagamento sia in un'unica soluzione che in più rate. Per tale ragione, non è possibile per il contribuente chiedere un'ulteriore rateazione del debito.

### **Come si legge l'avviso di pagamento**

Nel frontespizio dell'avviso di pagamento (**Fig.1**) sono riportati:

- I dati del contribuente destinatario dell'avviso;
- Le modalità di pagamento;
- Gli orari di apertura degli uffici e i numeri di telefono del Concessionario utili al cittadino per la richiesta di chiarimenti sull'invito ricevuto;
- Eventuali comunicazioni al contribuente da parte dell'Ente Impositore.

#### **(Fig. 1) – Frontespizio**

Nella prima pagina dell'avviso (**Fig. 2**) sono invece riportati:

- I dati dell'Ente Creditore (in alto a sinistra);
- Una sintetica comunicazione del contenuto dell'invio nel campo "Legenda dei Tributi", (in alto a sinistra);
- Il riepilogo, nel dettaglio, dell'importo da pagare con la sua suddivisione in rate alle relative scadenze (in alto a destra);
- Il bollettino precompilato per il pagamento in un'unica soluzione (in basso).

#### **(Fig. 2) – Prima pagina Avviso**

**Nelle pagine successive è riportato un numero di bollettini di conto corrente postale precompilati corrispondente al numero di rate scelte dall'Ente Impositore.**

## **Cosa fare se si riceve un avviso di pagamento**

Qualora il contribuente abbia ricevuto un avviso, dopo aver verificato i contenuti del documento, può:

- Effettuare il pagamento con i bollettini precompilati allegati all'avviso secondo le modalità riportate sull'invito al pagamento, ed in particolare presso gli sportelli del Concessionario, le banche, gli uffici postali, la Lottomatica.;
- Contattare gli Uffici del Concessionario della Riscossione per chiedere chiarimenti sulle modalità di pagamento, gli orari degli sportelli e quanto non risultasse sufficientemente chiaro dall'invito ricevuto;
- Qualora reputi, per ragioni di merito, di non dover pagare deve rivolgersi all'Ente Impositore e chiedere delucidazioni sulla legittimità della richiesta di pagamento, affinché l'Ente stesso possa provvedere, laddove reputi fondata l'istanza del contribuente, al discarico totale o parziale previa comunicazione dello stesso al Concessionario della Riscossione.

## **IL SOLLECITO DI PAGAMENTO/ AVVISO DI PAGAMENTO NOTIFICATO**

Il sollecito di pagamento/avviso di pagamento notificato è un atto di prassi amministrativa, opportunamente motivato, che contiene l'invito al contribuente alla definizione delle proprie obbligazioni tributarie. Non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste la funzione esortativa e di intimazione prodromica all'inizio della riscossione coattiva il cui esordio scaturisce con l'ingiunzione fiscale successiva.

Solitamente il sollecito di pagamento, sempre nella logica sottesa di agevolare lo svolgimento del rapporto tributario, è l'atto di costituzione in mora del contribuente che non ha effettuato il pagamento sull'avviso bonario e conferisce certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino dell'esistenza della debenza del tributo. In quanto tale, il sollecito in questione non rientra nel novero tassativo degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.

## **Come si legge il sollecito di pagamento**

Nella prima pagina del sollecito di pagamento (**Fig. 1**) sono riportati:

- Il codice fiscale del contribuente (in alto a sinistra);
- I dati identificativi dell'Ente Creditore (in alto a destra);
- Una sintetica comunicazione del contenuto dell'invio nel campo "Legenda dei Tributi", (in alto a sinistra);
- Il riepilogo, nel dettaglio degli importi e nel relativo prospetto analitico, del dovuto e delle voci che lo compongono;
- L'indicazione delle scadenze di pagamento per l'unica soluzione e per le eventuali rate successive;
- L'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad emettere ingiunzione fiscale.

## **IMMAGINE PRIMA PAGINA ISP (Fig. 1)**

Nella seconda pagina del sollecito di pagamento (**Fig.2**) sono riportate:

- Le modalità di pagamento delle somme dovute (elenco degli sportelli del Concessionario; Lottomatica, Uffici Postali e Bancari);
- Le comunicazioni del Concessionario della Riscossione al contribuente, quali numeri di telefono e indirizzi mail ecc.;
- Le comunicazioni eventuali dell'Ente Creditore al cittadino.

## **IMMAGINE SECONDA PAGINA ISP (Fig. 2)**

**Nelle pagine successive è riportato un numero di bollettini di conto corrente postale precompilati corrispondente al n° di rate scelte dall'Ente Impositore.**

### **Cosa fare se si riceve un sollecito di pagamento**

Qualora il contribuente abbia ricevuto un sollecito di pagamento, dopo aver verificato i contenuti del documento, può:

- Effettuare il pagamento con i bollettini precompilati allegati al sollecito o comunque secondo le modalità riportate sul sollecito stesso, ed in particolare presso gli sportelli del Concessionario, le banche, gli uffici postali, la Lottomatica;
- Contattare gli Uffici del Concessionario della Riscossione per chiedere chiarimenti sulle modalità di pagamento, gli orari degli sportelli e quanto non risultasse sufficientemente chiaro dal sollecito ricevuto;
- Qualora reputi, per ragioni di merito, di non dover pagare deve rivolgersi all'Ente Impositore e chiedere delucidazioni sulla legittimità dell'addebito, affinché l'Ente stesso possa provvedere, laddove reputi fondata l'istanza del contribuente, al discarico totale o parziale previa comunicazione dello stesso al Concessionario della Riscossione.
- Qualora avesse già effettuato il pagamento sull'avviso di origine, il contribuente deve contattare il Concessionario della Riscossione ed esibire copia del bollettino in suo possesso che attesti l'avvenuto pagamento, in modo da consentire tutte le opportune verifiche del caso sull'acquisizione del pagamento stesso.

## L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale è l'atto, composto da più pagine, con il quale si richiede al contribuente di effettuare il pagamento entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla notifica dell'ingiunzione stessa. Essa è per sua natura l'atto più complesso emesso dal Concessionario della Riscossione, soprattutto per la sua capacità giuridica di produrre effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente.

L'ingiunzione fiscale è emessa dal Concessionario della Riscossione sia sulla base dell'iscrizione del contribuente moroso in una specifica lista di carico coattiva ricevuta direttamente dall'Ente Impositore, sia come "sbocco" naturale dell'*iter* della riscossione a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente sugli atti precedentemente emessi per lo stesso debito quali l'avviso di pagamento e il sollecito notificato.

### **L'ingiunzione fiscale:**

- ❖ Comunica al contribuente, nel dettaglio, il suo debito nei confronti dell'Ente Impositore;
- ❖ E' atto propulsivo all'adempimento, nonché titolo esecutivo e precetto;
- ❖ Informa il contribuente delle conseguenze del mancato adempimento.

Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario della Riscossione a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell'ipoteca al pignoramento mobiliare, immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per il pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo ingiuntogli.

**Il Ricorso deve essere presentato all'Ente Impositore che ha iscritto il contribuente nella lista di carico. Va proposto, invece, nei confronti nel Concessionario della Riscossione solo per i vizi propri dell'atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.**

Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell'Allegato 3 dell'ingiunzione fiscale. La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.

### **Come si legge l'ingiunzione fiscale**

Nella prima pagina dell'ingiunzione fiscale (**Fig. 1**) sono riportati:

- I dati del Concessionario della Riscossione che ha emesso l'ingiunzione fiscale (in alto a sinistra);
- Il numero dell'ingiunzione fiscale, la data e il numero della pratica di ingiunzione corrispondente (in alto a destra);
- Il nominativo del contribuente e il suo indirizzo (in alto a destra);
- Il c.f./p.iva del contribuente (in alto a sinistra);
- L'importo da pagare e le voci che lo compongono: interessi, spese di riscossione, spese di notifica e accessori, spese esecutive (al centro);
- Le avvertenze, con dovizia di riferimenti normativi, in merito alle conseguenze del mancato pagamento del dovuto (procedure esecutive esattoriali di cui al D.p.r. 602/1973, Titolo II).

## IMMAGINE PRIMA PAGINA INGIUNZIONE (Fig. 1)

Nella seconda pagina (Fig. 2), chiamata “**Allegato 1- Prospetto Analitico degli Addebiti**” sono riportati:

- Il numero dell’ingiunzione e il c.f./p.iva del contribuente;
- Il prospetto analitico del debito con l’indicazione specifica dell’entrata (es. Sanzioni al Codice della Strada, Imposta Comunale sugli Immobili ecc.) a fronte della quale si ingiunge il pagamento. Sono, inoltre, riportati anche i riferimenti dell’atto sottostante l’ingiunzione fiscale, l’anno di riferimento dell’entrata, nonché la scomposizione dell’importo nelle varie voci che lo costituiscono: somma, interessi, sanzioni ecc.

## IMMAGINE DETTAGLIO ADDEBITI (Fig. 2)

Nella terza pagina (Fig. 3) chiamato “**Allegato 2 – Istruzioni per il pagamento**” sono riportati:

- Il numero dell’ingiunzione fiscale e il c.f./p.iva del contribuente;
- L’importo totale dell’addebito;
- L’elenco degli Sportelli del Concessionario della Riscossione presso i quali effettuare il pagamento senza oneri aggiuntivi;
- Le altre modalità di pagamento: Uffici Postali, Banche ecc.
- Le comunicazioni del Concessionario della Riscossione al Contribuente (orari di apertura degli sportelli, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica ecc.).

## IMMAGINE ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO (Fig. 3)

Nella quarta pagina (Fig. 4), chiamata “**Allegato 3 – Istruzioni per il ricorso e ulteriori informazioni per il contribuente**” sono riportati:

- Il numero dell’ingiunzione fiscale e il c.f./p.iva del contribuente;
- Le istruzioni sulle modalità e i termini per proporre ricorso contro l’ingiunzione fiscale all’ENTE IMPOSITORE che ha iscritto il contribuente nella lista di carico;
- I dati da indicare nel ricorso;

- Ulteriori comunicazioni dell'Ente Impositore al contribuente sulle eventuali modalità per la richiesta di sospensioni, rateazioni e ulteriori chiarimenti di merito sull'addebito.

E' opportuno precisare che la figura di seguito riportata è del tutto esemplificativa in quanto le istruzioni per il ricorso variano a seconda della natura dell'entrata che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.

#### IMMAGINE TESTO MODALITA' RICORSO (Fig. 4)

Nella successiva ed ultima pagina è allegato:

- Il bollettino da utilizzare per il pagamento.

#### **Cosa fare quando arriva un'ingiunzione fiscale (I Parte)**

Il contribuente che riceve un'ingiunzione fiscale deve **controllare** l'atto ricevuto, l'importo e la data di notifica.

##### **Se il contribuente riconosce che le somme ingiunte sono dovute deve:**

- **Effettuare il pagamento** entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione per evitare l'aggravio degli ulteriori interessi moratori. A tal fine si consiglia un'attenta lettura dell'allegato 2 all'ingiunzione fiscale sulle istruzioni per effettuare il pagamento;

##### **Se il contribuente, dopo attenta verifica sull'ingiunzione fiscale, ha dei dubbi in merito alla somma richiesta deve:**

- **Chiedere informazioni e reperire tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.**

E' opportuno precisare che il Concessionario della Riscossione è solo un intermediario - esecutore e non conosce il merito dell'imposizione.

Per tale motivo, il contribuente deve rivolgere all'Ente Creditore qualsiasi richiesta di chiarimento in merito alla legittimità del pagamento ingiunto, nonché eventuali richieste di rateazione o discarico del debito.

Il contribuente può rivolgersi, invece, al Concessionario della Riscossione per acquisire informazioni sulle modalità di pagamento, l'orario degli sportelli, le procedure esecutive, la situazione aggiornata dei propri pagamenti.

Eventuali istanze in autotutela per la sospensione della riscossione nei casi indicati dall'art. 1, comma 537 ss della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), possono essere presentate secondo le istruzioni indicate successivamente nell'apposito paragrafo "Istanza in Autotutela – Sospensione della Riscossione".



## Cosa fare quando arriva un'ingiunzione fiscale (II Parte)

Nel caso in cui il contribuente, dopo attenta analisi dell'ingiunzione fiscale, reputi che la somma richiesta non sia dovuta deve:

- **Attivare istanza di Autotutela. In tal caso deve:**
  - Reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta;
  - Presentare, ai fini della sospensione immediata della riscossione, un'istanza in autotutela, corredata di apposita documentazione comprovante la mancanza della debenza, secondo le istruzioni indicate nelle pagine successive al paragrafo **“Istanza in Autotutela – Sospensione della Riscossione Rif. Legge di Stabilità 228/2012 – articolo 1, commi da 537 a 544”**.

ATTENZIONE: Bisogna fare particolare attenzione nell'esercizio dell'autotutela in quanto l'istanza presentata non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario per cui:

- **Se l'Ente Impositore riconosce subito l'errore** in cui è incorso, provvede ad annullare la richiesta di pagamento. E' opportuno che il contribuente si accerti che l'Ente Impositore comunichi formalmente al Concessionario della Riscossione l'annullamento della richiesta di pagamento.
- **Se l'Ente Impositore non riconosce l'errore**, ma il contribuente continua a ritenere di non essere tenuto al pagamento, quest'ultimo potrà formulare il ricorso al Giudice Competente a riceverlo in base alla natura dell'entrata. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

### ▲ **Precisazioni sul Ricorso:**

Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute **nell'allegato 3 dell'ingiunzione fiscale** nel quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.

Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge.





Quadro sinottico esemplificativo - Autorità Competenti:

<b>Entrata</b>	<b>Autorità Competente a ricevere il Ricorso</b>
TARSU, ICI, TOSAP, ICP, BOLLO AUTO, CONTRIBUTI CONSORTILI	Commissione Tributaria
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Quote mensa, Lampade Votive ecc.)	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
COSAP	Tribunale
CANONE IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)

## RIEPILOGANDO

### Cosa può fare il contribuente che riceve un avviso, un sollecito di pagamento o un'ingiunzione fiscale?

Dopo aver accuratamente verificato la richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti:

<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>se la ritiene corretta</b></p> <p>Può pagare entro i termini indicati nell'atto ricevuto</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Presso gli sportelli del Concessionario</li><li>- Presso gli Uffici Postali e le Banche</li><li>- Con Lottomatica (solo per avvisi e solleciti di pagamento)</li></ul> <p>In caso di Ingiunzione Fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Può inoltrare all'Ente Creditore una <b>richiesta di rateazione del debito</b>. In presenza di specifici accordi tra il Concessionario della Riscossione e l'Ente Impositore, il contribuente può formulare la richiesta direttamente al Concessionario.</li></ul> <p>In caso di avvisi o solleciti di pagamento il contribuente non può richiedere un'ulteriore rateazione, in quanto l'importo dovuto risulta già rateizzato con i bollettini allegati all'avviso o al sollecito.</p>	<p> <b>se ha dei dubbi</b></p> <p>Può fotocopiare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'intero atto (avviso, sollecito, ingiunzione)</li><li>- Eventuali ricevute in suo possesso che attestino l'avvenuto pagamento</li><li>- Gli altri documenti che ritiene utili</li></ul>   <p>E mettersi in contatto con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'Ente creditore per avere informazioni sul merito dell'addebito e la sua legittimità;</li><li>- Con il Concessionario della Riscossione per avere chiarimenti sulle caratteristiche dell'atto ricevuto, sugli orari di apertura dello sportello, modalità di pagamento ed eventuali procedure esecutive in caso di mancato adempimento.</li><li>- Presentare, nei casi indicati dalla Legge 228/2012, art. 1 comma 538, istanza in autotutela per la sospensione della riscossione (cfr. pagina successiva).</li></ul>
--	--

## **ISTANZA IN AUTOTUTELA – SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE (Rif. Legge di Stabilità 228/2012 – articolo 1, commi da 537 a 544)**

La legge di stabilità 2013 ha introdotto nel ns ordinamento la disciplina della sospensione della riscossione su istanza del debitore in presenza di determinati presupposti.

Il contribuente destinatario di una cartella esattoriale, di un'ingiunzione fiscale e/o di un atto di procedura cautelare ed esecutiva (es.:fermo amministrativo, ipoteca), può presentare direttamente al Concessionario la richiesta di sospensione della riscossione corredata da puntuale dichiarazione e specifica documentazione di supporto qualora la pretesa creditoria sia interessata precisamente da:

- Prescrizione o decadenza del diritto di credito sottostante, intervenuta in data antecedente all'esecutività della lista di carico;
- Provvedimento di sgravio emesso dall'ente impositore;
- Sospensione amministrativa concessa dall'ente impositore;
- Sospensione giudiziale o sentenza di annullamento, anche parziale, della pretesa creditoria emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- Pagamento effettuato nei confronti dell'ente creditore in data antecedente la formazione della lista di carico;
- Qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L'istanza motivata di immediata sospensione va presentata dal contribuente **entro 90 giorni** dalla notifica dell'atto da parte del concessionario della riscossione e deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa della mancata debenza. Presso tutti gli sportelli del concessionario è possibile reperire il modello prestampato di istanza di sospensione.

Il concessionario della riscossione, a seguito di verifica formale sulla completezza dell'istanza e della relativa documentazione, provvede alla sospensione immediata delle azioni poste in essere. **Inoltre, entro 10 giorni** dalla ricezione, trasmette l'istanza all'Ente Impositore per avere conferma dell'esistenza delle ragioni debitorie ed ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione ovvero lo sgravio dell'atto oggetto dell'istanza. L'esame della fondatezza dell'istanza spetta unicamente all'ente che ha iscritto il debitore in lista di carico.

**Decorsi ulteriori 60 giorni** l'Ente Creditore è tenuto a comunicare al contribuente mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata l'esito delle sue valutazioni e quindi alternativamente:

- a) **Accoglimento dell'istanza** previa conferma della correttezza della documentazione prodotta: in tal caso l'ente impositore è tenuto alla trasmissione telematica al concessionario della riscossione del provvedimento di sgravio;
- b) **Rigetto dell'istanza** per inidoneità della documentazione e, dunque, per inesistenza della causa impeditiva addotta dal contribuente: in tal caso l'ente creditore comunica immediatamente al concessionario della riscossione la ripresa dell'attività di recupero del credito e la revoca della sospensione.

Decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del debitore, in caso di mancato riscontro di cui ai punti a) e b), le partite contestate sono annullate di diritto ed il concessionario è automaticamente scaricato (*silenzio-assenso*).

Si ricorda che l'istanza di sospensione della riscossione, mediata dal concessionario, *ex art. 1, comma 537 ss* della legge 228/2012, va utilizzata in presenza di comprovate motivazioni: è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% delle somme iscritte in lista di carico, qualora il destinatario dell'atto oggetto dell'istanza, produca falsa documentazione.

## SOSPENSIONE, RATEAZIONE E DISCARICO

### • **Sospensione**

**Per dato normativo, la formulazione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione della riscossione da parte del Concessionario.**

E' opportuno che il contribuente che ha presentato formale ricorso all'Autorità Competente contro l'**ingiunzione fiscale**, formuli espressamente, nel ricorso stesso, la richiesta di sospensione della riscossione. In caso contrario, il contribuente potrebbe incorrere comunque nelle procedure esecutive esattoriali che il concessionario della riscossione provvederà ad avviare decorsi i rituali 30 giorni per il pagamento.

### • **Rateazione**

Qualora il contribuente non fosse nelle condizioni economiche per pagare, nel termine indicato nell'**ingiunzione fiscale** di 30 giorni dalla notifica, l'importo totale, può chiedere la rateazione del debito all'Ente Impositore. Le modalità della dilazione e il numero delle rate varia a seconda di quanto specificamente contemplato nel regolamento dell'Ente Creditore.

In ogni caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata all'Ente, a pena di inammissibilità, prima dell'avvio degli atti esecutivi (pignoramento mobiliare e immobiliare, pignoramento presso terzi ecc.) da parte del concessionario della riscossione.

In presenza di specifici accordi tra la SO.G.E.T. S.p.A. e l'Ente Impositore, il contribuente può formulare la richiesta di rateazione direttamente al Concessionario.

In caso di **avvisi o solleciti di pagamento** il contribuente non può richiedere un'ulteriore rateazione, in quanto l'importo dovuto risulta già rateizzato con i bollettini allegati all'avviso o al sollecito.

### • **Discarico**

Il discarico dell'avviso, del sollecito o dell'ingiunzione fiscale si concretizza in un atto dell'Ente Impositore con il quale quest'ultimo annulla, per il totale o per un importo parziale, la richiesta di pagamento nei confronti del contribuente. Il Concessionario provvede alla rettifica dell'importo da pagare sulla base delle disposizioni fornite dall'Ente impositore.

Il provvedimento di discarico può essere emesso:

1. a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela (per avvisi, solleciti e ingiunzioni)
2. a seguito di ricorso favorevole (solo per l'ingiunzione fiscale)

#### **A) Discarico a seguito di Istanza in Autotutela per avvisi, solleciti e ingiunzioni**

L'Ufficio dell'Ente Impositore che ha iscritto il contribuente nella lista di carico, a seguito della richiesta inoltrata dal contribuente stesso (e in alcuni casi anche senza, come potrebbe essere il caso della presenza di errori palesi), emette il provvedimento di discarico, totale o parziale, inviandone una copia al Concessionario della Riscossione.

#### **B) Discarico a seguito di ricorso favorevole sull'ingiunzione fiscale**

In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato il ricorso (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Giudice Ordinario ecc.), l'Ente Impositore emette il provvedimento di discarico, totale o parziale a seconda del contenuto della pronuncia, inviandone una copia al Concessionario della Riscossione.

Qualora, in attesa della pronuncia, il contribuente avesse provveduto al pagamento non dovuto, l'Ente Impositore dovrà attivare di concerto con il Concessionario della Riscossione una procedura di rimborso delle somme riconosciute indebite in modo da poter provvedere alla restituzione delle stesse. Il rimborso va riscosso presso il Concessionario della Riscossione.

## **APPROFONDIAMO LA RISCOSSIONE COATTIVA: COSA SUCCEDDE SE NON SI PAGA L'INGIUNZIONE FISCALE**

L'ingiunzione è un atto che cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all'esecuzione coattiva; l'equivalente, dunque, di quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (art. 480 c.p.c.).

Per tale ragione, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, qualora non siano intervenuti sulla stessa il pagamento o il discarico, il Concessionario della Riscossione avvia legittimamente le procedure esecutive sui beni del contribuente per il recupero delle somme non pagate.

Le procedure che il Concessionario della Riscossione attiverà nei confronti del cittadino moroso sono:

### **1) Procedure Cautelari**

- **Fermo beni mobili registrati** (art. 86 D.p.r. 602/1973)
- **Iscrizione ipotecaria** (art. 77 D.p.r. 602/1973)

L'attivazione delle procedure cautelari determina ulteriori spese a carico del Contribuente.

### **2) Ogni altra procedura esecutiva prevista e consentita dal titolo II del D.p.r. 602/1973.**

## **PROCEDURE ESECUTIVE ESATTORIALI: PER SAPERNE DI PIU'**

### **Procedure Cautelari: Fermo amministrativo e Ipoteca**

#### **A) Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati**

Il fermo amministrativo è un provvedimento noto in gergo giornalistico come “ganasce fiscali” e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.

Il Concessionario della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo contenente la richiesta di pagamento del dovuto, entro 20 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, con l'avvertenza che, in difetto, il fermo del bene diventerà operativo a tutti gli effetti previa trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico. Le conseguenze della trascrizione sono:

- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
- la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92);
- la prosecuzione dell'attività esecutiva.

Il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità al Concessionario della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se nel frattempo l'auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita.

La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente presso il PRA previa esibizione del provvedimento di revoca che il Concessionario rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti. Nel caso, invece, il debito venga annullato per discarico dell'Ente Impositore, la cancellazione è effettuata gratuitamente dal Concessionario.

Con l'occasione si rammenta che ogni richiesta di provvedimenti di sospensione, rateazione o annullamento del debito non dovuto è di competenza esclusiva dell'Ente creditore.

## **B) L'ipoteca sugli Immobili**

È una procedura cautelare che colpisce uno o più immobili di proprietà del contribuente moroso. E' una vera e propria ipoteca legale, una garanzia reale, che attribuisce al Concessionario della Riscossione il diritto ad una soddisfazione con preferenza sul prezzo del ricavato dell'espropriazione.

Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca (che viene effettuata per un valore doppio del debito comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), il Concessionario della Riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca, nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell'immobile all'asta.

Se il debito che ha dato origine all'ipoteca non risulta nel frattempo pagato, il Concessionario della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi di espropriazione e vendita.

## **Procedure Esecutive**

### **Il Pignoramento Immobiliare**

E' l'atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente. Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all'ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € 5.000,00. Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l'ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.

Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l'immobile.

### **Il pignoramento mobiliare**

Il pignoramento mobiliare è l'atto esecutivo con il quale il Concessionario, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l'abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all'asta.

### **Il pignoramento di crediti presso Terzi**

Con questo atto esecutivo il Concessionario della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi. E' il caso delle retribuzioni che il dipendente

percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc.

Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell'Esecuzione. In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa).

In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell'Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.